

La presente copia fotostatica composta
di N° 2 fogli è conforme al suo originale
Roma, li 14.07.2020



*Ministero dell' Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

DI CONCERTO CON

Ministero dello Sviluppo Economico

*Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la
normativa tecnica*

I DIRETTORI

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;


VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 “*Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 27 e 28 e l’articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e gli articoli 35 e 36 e l’articolo 55 di istituzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e di trasferimento allo stesso di alcune funzioni del Ministero dei Lavori pubblici;

- VISTO** il Decreto-Legge 18 maggio 2006 n. 181 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*” convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’articolo 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” di riorganizzazione dello stesso, che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97 e che prevede due Dipartimenti e otto Direzioni generali di cui la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo svolge le funzioni attribuite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’ambito delle competenze relative alla Direttiva 2000/14/CE;
- VISTA** la Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 di attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 12, comma 1;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;
- VISTA** la Convenzione del 23 febbraio 2018 e successivi aggiornamenti, con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, ISO 14065 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità nell’ambito della Direttiva 2000/14/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATA** la delibera del 27 marzo 2020 del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate (CSA AR), operante presso Accredia, con la quale è stato rinnovato all’Organismo ITALCERT S.r.l. il certificato di Accreditamento n° 122B, con data di scadenza al 26/07/2024, relativamente agli allegati VI e VII della direttiva 2000/14/CE per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, indicate con i numeri 3, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 53, 57 nell’allegato I della stessa direttiva;
- VISTI** i decreti di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 2000/14/CE, a favore dell’Organismo ITALCERT S.r.l., con sede legale in Via Viale Sarca, 336 – 20126 Milano (MI), emanati dalla Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico con scadenza in data 26/07/2020;



VISTA la documentazione relativa all'istanza presentata dall'Organismo ITALCERT S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336 – 20126 Milano (MI), acquisita con prot. 0031316/MATTM del 04/05/2020, volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità di alcune macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della direttiva 2000/14/CE, relativamente all'allegato VI (*Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici*) e all'allegato VII (*Procedura di verifica dell'esemplare unico*) e contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio (art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445) e le autocertificazioni antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

DECRETANO

Art. 1

1. L'Organismo ITALCERT S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336 – 20126 Milano (MI), è autorizzato ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dalla Direttiva 2000/14/CE, relativamente agli allegati VI (*Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici*) e VII (*Procedura di verifica dell'esemplare unico*) per tutte le seguenti macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della stessa Direttiva 3, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 53 e 57.

Art.2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 e ss.mm.ii..
4. L'Organismo comunica alla Direzione di cui al precedente punto 1, ai fini del controllo dell'attività di certificazione, un rapporto con cadenza semestrale relativo alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la Direttiva di cui trattasi.

Art. 3

1. La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino al 26 luglio 2024 ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea e agli Stati Membri, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e ai successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della Legge 06 febbraio 1996, n. 52.
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto per la determinazione delle tariffe previsto dall'articolo 16, comma 2 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262, secondo le indicazioni che saranno contenute nel Decreto stesso, l'Organismo provvederà a regolarizzare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le spese dovute per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione.

Art. 5

1. Qualora le Amministrazioni competenti accertino o siano informate che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla Direttiva 2000/14/CE o non adempia ai suoi obblighi, queste limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede di conseguenza in merito alla notifica nell'ambito del sistema NANDO di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto.

Art. 6

1. Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile anche sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.minambiente.it).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
(Oliviero Montanaro)



IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la
normativa tecnica
(Loredana Gulino)

Firmato digitalmente da: Loredana Gulino
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 23/06/2020 17:47:37